



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861-4441 - fax 0861-444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. – 3933

Castellalto li, 20 marzo 2020

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- NOTA DI INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA PER I TABACCAI.

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI E VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 9" pubblicato sulla

- Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020 ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera f);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **dell'11 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che tra le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del citato DPCM 8 marzo 2020, esteso poi all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020, è previsto di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*";

VISTO, inoltre l'art.1, comma 1, numero 1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, ai sensi del quale "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*";

VISTO altresì l'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, che elenca le attività consentite, tra le quali rientra il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (riconducibili al codice Ateco 47.2) ;

RILEVATO, pertanto che dalla normativa vigente non risulta disposta la chiusura dei tabaccai, ma che all'interno degli stessi devono ritenersi consentite le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (codice ATECO 47.26);

DATO ATTO invero che all'interno dei tabaccai vengono altresì normalmente offerte tipologie di gioco (quali ad esempio le *slot machines* e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali;

RILEVATO che:

- nessuna disposizione tra quelle sopra menzionate permetta di ritenere quali attività consentite le attività ludiche che non sono dunque riconducibili ad alcuna fattispecie normativamente specificata;
- le attività di gioco presenti all'interno dei tabaccai stimolano diverse persone ad allontanarsi da casa quasi quotidianamente e a formare facilmente e frequentemente piccole aggregazioni, in pieno contrasto con le prescrizioni normative;
- gli spostamenti futili motivati da attività, meramente ludiche e/o che non corrispondano ad un interesse primario dell'individuo o ad una necessità non solo non trovano giustificazione ma appaiono in aperto contrasto con la *ratio* della normativa emergenziale;

RILEVATOche:

- l'Oms ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus, alla luce della sua aggressività, ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici;
- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale e locale, occorre fortemente scoraggiare ogni contatto sociale che non sia strettamente indispensabile e/o riconducibile alle fattispecie normativamente specificate;
- che a fronte dell'interesse primario, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute, vada con forza preclusa ogni attività, meramente ludica e/o che non corrisponda ad un interesse primario dell'individuo e che pertanto contrasti apertamente con la *ratio* della normativa emergenziale;

RITENUTO che la situazione emergenziale in essere imponga di attenersi al rispetto rigoroso dei D.P.C.M. in vigore e ad una interpretazione teleologicamente orientata degli stessi allo scopo di non contrastare con la *ratio* della stessa normativa che è quella di prevenire e contenere il contagio;

RICHIAMATA altresì, la Determinazione n. 89326 del 12/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli avente ad oggetto: "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai" indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si legge: "Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) ha previsto la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. L'agenzia, con Direttiva n. 82295/RU dell'8 marzo 2020, ha prontamente dato disposizioni in tal senso.

Con D.P.C.M. 11 marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei tabaccai purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In questi esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco (i.e. le slot machines e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi distribuiti.

Attesa la *ratio* dei provvedimenti in relazione all'attuale situazione emergenziale, per i tabaccai si chiede ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali";

RITENUTO alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, un formale atto di forte invito e raccomandazione ai tabaccai ubicati all'interno del territorio comunale alla richiesta formulata dall'Agenzia Dogane e Monopoli, che si ritiene perfettamente rispondente alla lettura rigorosa dei D.P.C.M. in vigore e ad una interpretazione teleologicamente orientata degli stessi, tanto più nell'attuale fase emergenziale che vede muoversi tutti i livelli istituzionali verso azioni ed interpretazioni normative il più possibile restrittive degli spostamenti consentiti;

per l'effetto di tutto quanto rappresentato,

DISPONE

- che, nell'osservanza rigorosa di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come correttamente ed opportunamente interpretato in relazione alla sua *ratio*, nei tabaccai presenti sul territorio del Comune di Castellalto siano consentite le sole attività di vendita di tabaccai e servizi affini, espressamente ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del detto D.P.C.M. (ed espressamente riconducibili al codice ATECO 47.26);

e, pertanto, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa emergenziale vigente,

SI INVITANO

i tabaccai ed i concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Castellalto ad attenersi in modo rigoroso al rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 alla luce dell'allegato 1 nonché alla richiesta formulata dall'Agenzia Dogane e Monopoli nella Determinazione n. 89326 del 12/03/2020 avente ad oggetto : "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai" e, per l'effetto

1. a svolgere all'interno dei propri esercizi le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, espressamente ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ed espressamente riconducibili al codice ATECO 47.2 e nello specifico al codice 47.26);
2. ad assicurare con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, facendo salve eventuali successive disposizioni:
 - il blocco delle *slot machines*;
 - la disattivazione di *monitor* e televisori;
 - la sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito possibili all'interno degli esercizi (a titolo esemplificativo gratti e vinci, 10 e lotto etc.) al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;

STABILISCE

1. Che la presente nota sia pubblicata sul sito web del Comune di Castellalto;
2. Che la Polizia Locale è incaricata della verifica dell'osservanza della predetta disposizione;
3. La comunicazione della presente nota, per il tramite delle Associazioni di Categoria, a tabaccai ed ai concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Castellalto, a cura dell'Ufficio Commercio del Comune di Castellalto;
4. La comunicazione della presente nota:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Presidente della Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - Al Sig. Questore di Teramo;
 - Al Presidente della Provincia di Teramo;
 - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
 - Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
 - Al Comando Polizia Locale di Castellalto;
 - Al Responsabile Settore Commercio del Comune di Castellalto.



IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO